

17.
sancita garanzia ai sensi di legge, concedi in
locazione al suddetto sig. Pietro Mouti, che
adetta i seguenti due spessoni di terra, sito nel
territorio di Bibera, contrada Cirinda, cioè
uno dell'estensione di circa ettari due, are
sette e centiare ventisei, pari a tremulti due
dell'abolita misura, corda di canno ventidue e
palmi due, confinante con terra dei fratelli Pasquale
di Giuseppe Brunetti, di Michele Misuraca, di Pe-
le Bavormina, e altro dell'estensione di circa ettari
uno, are ventiquattro e centiare trentasei, pari a
tremulti sei della suddetta abolita misura, confinante
con terra di Nicola Samaritano del sig. Nicolo' Pa-
gelo e di Figinia Quastararo. - Inoltre
gli spessoni sono beneficati con olivi e fichi.
La durata della presente locazione sarà di anni
sei di fermo, che cominceranno a decorre-
re dal primo settembre mille novecento sette e termi-
neranno a trentuno Agosto mille novecento tredici
e per l'anno estaglio di lire duecento novantatré
e centesimi ventisei, pari ad onze ventisei, che
il conduttore promette e si obbliga pagare e compo-
dere in moneta di corso legale nel Regno di S. M.
C. nel nome, nel di lui domicilio, quasi in
Bibera, in due eguali rate annuali, la prima

116
nel mese di Maggio e prima d'uscire dai
fondi il prodotto dei cereali; fare ed altro, e
la seconda nel mese di Novembre, quando co-
minciare a fare il pagamento della prima
annualità nei mesi di Maggio e Novem-
bre mille novecento sette e così di seguito
di anno in anno fino alla fine della presente
locazione, essendo esso conduttore in mora legale per la
scadenza d'ogni termine, senza finezza d'in-
terpelto, a cui espressamente rinuncia.
La presente locazione sarà inoltre regolata dai
seguenti patti e condizioni:
1° Il conduttore rinuncia ai casi fortuiti ordinari
e straordinari, previsti o non previsti dalla legge.
2° Oltre il suddetto annuo estaglio in denaro, il
conduttore dovrà corrispondere al sig. Cudria nel
nome il fruttato di un albero di fico nella
spessone di minore estensione.
3° Il conduttore si obbliga di coltivare i predetti
due spessoni di terra con tutte le regole di un buon
padre di famiglia, uniformandosi alle norme dei
migliori agricoltori di questo territorio.
4° Si obbliga altresì di guardare diligentemente
i confini degli stessi due spessoni di terra e in
caso di usurpazioni e danneggiamenti i finiti e confini